

STATUTO

LA COMITIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONIGA DEL GARDA BS PIAZZA
SAN MARTINO 1/B

Numero REA: BS - 395661

Codice fiscale: 03424290173

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" del n. 84716/10552 di rep. dr. Angelo Vanoli	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA	
	Art.1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Moniga del Garda (Brescia) la Società Coopera-	
	tiva denominata	
	"LA COMITIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze	
	anche altrove.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi	
	speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme speciali sul-	
	le società a responsabilità limitata.	
	Art.2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazio-	
	ne dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO-OGGETTO	
	Art.3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse ge-	
	nerale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solida-	
	rietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo	
	spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	

	istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata ed autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi, nel rispetto dei principi di prevalenza stabilito dagli artt. 2512 C.C. e seguenti.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione Nazionale di categoria, alla Confcooperative – Unione Provinciale di Brescia.	
	La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, recepisce il Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà-Confcooperative.	
	Art.4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa ha come oggetto:	

	- la fornitura di servizi di telecomunicazioni inclusi, a titolo esemplificativo, servizi di	
	telefonia vocale, telefonia per gruppi chiusi di utenti, trasmissione di segnali video,	
	voce e dati, servizi a valore aggiunto, servizi di comunicazioni mobili, servizi satellita-	
	ri, servizi internet, installazione, fornitura e gestione delle relative reti, ed ogni altro	
	genere di servizi e reti di telecomunicazioni consentiti dalla normativa applicabile, in-	
	cluse le relative attività accessorie, complementari e strumentali;	
	- la gestione di centri di elaborazione informatica di dati;	
	- l'intermediazione nella fornitura di servizi di trasporto, di servizi alberghieri e di risto-	
	razione per conto di Onlus;	
	- la gestione di centri di agriturismo con ristoro, impianti sportivi, ricreativi e spettaco-	
	listi;	
	- la gestione di colonie estive per minori;	
	- la gestione di agenzie di viaggi e turismo senza scopo di lucro previo rilascio delle	
	prescritte licenze e/o autorizzazioni;	
	- la consulenza e la collaborazione con agenzie di viaggi e turismo per la vendita dei	
	servizi di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria, nonché dei pacchetti turistici	
	nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, in	
	misura non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati in attività produttive che compati-	
	bilmente con il loro stato soggettivo devono essere socie della Cooperativa ai sensi	
	dell'art.4 della Legge 381/91, con particolare attenzione a persone disabili o che si	
	trovino in stato di bisogno o emarginazione.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati,	
	nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobi-	
	liare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizza-	

	zione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai	
	medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed	
	impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti	
	norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sot-	
	to qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività di assunzione di participa-	
	zione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente	
	autorizzate e/o iscritte in appositi albi.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio	
	dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini	
	dell'oggetto sociale.	
	E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazio-	
	ne o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	
	Legge 31.1.1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì e-	
	mettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente nor-	
	mativa.	
	L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni indicate dall'art.2529	
	del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	

	Art.5 (Soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art.2522, appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche per possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume del lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;	
	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla rice-	

	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coo-	
	perativa.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio im-	
	prese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in	
	effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Ammini-	
	strativo.	
	Art.6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, ter-	
	zo comma del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati nel presente arti-	
	colo.	
	In tale categoria speciale possono essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado	
	di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Or-	
	gano Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non	
	superiore a cinque anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti per tutto il	
	periodo di appartenenza nella categoria in parola nell'Organo Amministrativo della	
	Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono	
	soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.15 del presente statuto, il socio appar-	
	tenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, ol-	
	tre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art.16 per presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;	

	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione	
	predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale	
	potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata	
	al momento della sua ammissione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art.7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono esse-	
	re ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31.01.1992	
	n.59.	
	Art.8 (Conferimento e partecipazioni di soci sovventori)	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di	
	cui al successivo art.21 punto primo lettera b) del presente statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e so-	
	no rappresentati da quote trasferibili. La quota minima è di cinquecento euro.	
	Art.9 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione delle emissioni dei	
	titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il	
	proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal	
	successivo articolo 22.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende	

	trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero	
	provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto	
	di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).	
	Art.10 (Deliberazione di ammissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con de-	
	liberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del dirit-	
	to di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili ed gli eventuali privilegi attribuiti alla	
	quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci coo-	
	peratori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle e-	
	venutali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore è attribuito un voto nelle Assemblee della società. In ogni caso i	
	voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verran-	
	no computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il nu-	
	mero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero dei voti da essi por-	
	tati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente	
	lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	

	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti	
	dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori.	
	Art.11 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art.2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di	
	recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento sta-	
	bilito dall'Assemblea in sede di attribuzione delle quote a norma del precedente arti-	
	colo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applica-	
	no le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con	
	la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di am-	
	missione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art.12 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo	
	domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio prestatore; i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che inten-	
	de svolgere nella Cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle spe-	
	cifiche competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comun-	
	que essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	

	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di at-	
	tenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale conte-	
	nuta nell'art.40 e seguenti del presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei punti b), d), e),	
	f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5,	
	delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenen-	
	za a ciascuna delle categorie suindicate.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura dell'Organo Amministrativo, sul Libro dei Soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di ri-	
	getto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi	
	l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazio-	
	ne del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione.	
	Art.13 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbli-	

	gati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro	
	dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coo-	
	perativa.	
	Art.14 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	Art.15 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovven-	
	tore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati di ordine familiare o personale,	
	di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti	
	alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da	
	specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di	
	volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	

	L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne im-	
	mediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della co-	
	municazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo	
	art.40 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'Organo Amministrativo potrà, su	
	richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello	
	stesso sul Libro dei Soci.	
	Art.16 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi pre-	
	visti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure	
	che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse ti-	
	pologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine socia-	
	le sono i seguenti:	
	- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;	
	- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Coope-	
	rativa;	
	- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo	

	statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscono il rappor-	
	to mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a	
	venticinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, si renda moroso nel versa-	
	mento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti	
	ad altri titolo verso la società;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi	
	danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i	
	soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle	
	attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo	
	fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure com-	
	metta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rap-	
	porto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Ar-	
	bitrale ai sensi dell'art.40 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunica-	
	zione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rappor-	
	ti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	Art.17 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai so-	
	ci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che in-	
	sorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo	

	Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale,	
	regolato dall'art.40 e seguenti del presente statuto.	
	Art.18 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote inte-	
	ramente versate, eventualmente rivalutate a norma dell'art.23, la cui liquidazione avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	Art.19 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di otte-	
	nere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella mi-	
	sura e con le modalità di cui al precedente art.18.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta	
	di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione	
	dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data di decesso del de cu-	
	ius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347 secondo e terzo comma del codice	
	civile.	
	Art.20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore	
	dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato	
	richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio di esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti	

	a favore degli eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	sarà devoluta con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.16, lettere b), c), d) e f), oltre al risarcimento	
	dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle	
	quote o azioni del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazioni mutualistica e dal	
	rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai	
	limiti di cui all'art.1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	Nel stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi	
	del socio defunto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore pari	
	ad Euro venticinque;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenzia-	
	mento aziendale;	

	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto	
	previsto dall'articolo 2525 c.c. secondo comma.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale	
	né all'atto dello scioglimento della società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere ce-	
	dute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunica-	
	zione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente	
	all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art.12.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al so-	
	cio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la so-	
	cietà deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può propor-	
	re opposizione al collegio arbitrale.	
	Art.23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	

	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del	
	progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della	
	normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, de-	
	ve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali,	
	con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore o-	
	pera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazio-	
	ne entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedono particolari e-	
	sigenze relative alla stesura ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo Am-	
	ministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	
	va al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali de-	
	stinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art.11 della legge 31.1.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'art.7 della legge 31.1.1992 n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni ob-	
	bligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci sovventori.	

	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sov-	
	ventori nella misura massima prevista dal codice dalla legge per le cooperative a mu-	
	tualità prevalente.	
	Art.24 (Ristorni)	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare	
	somme al conto economico a titolo di rimborso a favore dei soli soci prestatori, qualo-	
	ra lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. I ristorni potranno essere ero-	
	gati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del	
	valore delle quote detenute da ciascun socio.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Or-	
	gano Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti econo-	
	mici previsti dall'art.3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, secon-	
	do le modalità ivi contemplate.	
	La ripartizione del rimborso ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi	
	dell'art.2521 ultimo comma da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo sulla	
	base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica/professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La produttività.	
	TITOLO VII	

	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art.25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente	
	atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;	
	b) la nomina e la struttura dell'Organo Amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art.2477 dei sindaci e del presidente del Collegio	
	sindacale o del revisore;	
	d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art.3	
	comma secondo della Legge 142 del 2001;	
	e) approvazione del regolamento di cui all'art.6 della Legge 142 del 2001;	
	f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto	
	previsto dall'art.6 lettera e) della Legge 142 del 2001;	
	g) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Art.26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso	
	per iscritto)	
	Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, sono adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	

	La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in	
	forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione e approvazione di un apposito	
	documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del	
	motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso ter-	
	mine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro	
	il termine suddetto viene considerata come voto contrario.	
	Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere	
	redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque	
	giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio vo-	
	to favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritiene opportuno, il moti-	
	vo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il	
	termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente	

	comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che	
	consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta e-	
	lettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel	
	diverso termine indicato nel testo della decisione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto	
	a Libro dei Soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio co-	
	operatore.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede so-	
	ciale per un tempo non inferiore a cinque anni.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a	
	tutti i soci. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la	
	sua trasformazione è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere tra-	
	scritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art.27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), f), g), h) ed i) del precedente	
	art.25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto co-	
	stitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci	
	che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei so-	
	ci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del me-	
	todo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata	
	A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta rice-	
	zione individuato dall'Organo Amministrativo, inviata almeno dieci giorni prima dell'a-	
	dunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della se-	

	conda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-	
	ma. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art.2479 bis del codice civile.	
	Art.28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordi-	
	ne del giorno.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasfor-	
	mazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e pri-	
	ma di ogni votazione.	
	Art.29 (Verbale delle deliberazioni)	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presi-	
	dente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed	
	eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le	
	modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identifi-	
	cazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere rias-	
	sunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il ver-	
	bale dell'Assemblea che modifica il presente statuto deve essere redatto da un nota-	
	io. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva	
	esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.	
	All'Assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confco-	
	operative di Brescia alla quale la Cooperativa è aderente.	

	Art.30 (Voto)	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta	
	giorni.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art.10.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assem-	
	blea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto di voto.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Non è ammesso il voto segreto.	
	Art.31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'Organo Am-	
	ministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa,	
	col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segreta-	
	rio non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art.32 (Amministrazione)	
	La società è alternativamente amministrata con scelta da adottarsi con decisione dei	
	soci al momento della nomina dell'Organo Amministrativo, da un amministratore uni-	
	co o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Per Organo Amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione,	

	lo stesso sarà composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 3 a 11, ed il	
	loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo deter-	
	minato dai soci al momento della nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.	
	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministra-	
	zione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci coopera-	
	tori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un	
	terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Art.33 (Consiglio di amministrazione)	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di	
	amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo	
	art.34, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base	
	del consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purchè sia	
	assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assi-	
	curato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per iscritto di un unico	
	documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti;	

	- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi	
	l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termi-	
	ne indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine	
	suddetto viene considerata come voto contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun am-	
	ministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione,	
	del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I	
	consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mez-	
	zo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
	La decisione è assunta soltanto qualora prevengano alla sede della società, nelle for-	
	me sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i	
	consensi della maggioranza degli amministratori.	
	Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne	
	i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:	
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formulata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consulta-	
	zione, se richiesto dagli stessi consiglieri.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società	
	per almeno cinque anni.	

	Art.34 (Adunanze del consiglio di amministrazione)	
	In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso di decisioni che riguar-	
	dano l'attività sociale, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza col-	
	legiale.	
	In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine	
	del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano ade-	
	guatamente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci	
	effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenu-	
	to ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno	
	un giorno prima.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del	
	giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convoca-	
	zione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se	
	nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audiocon-	
	ferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi ver-	
	bali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione,	
	se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, doven-	
	dosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli interve-	
	nuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della	

	votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e tra-	
	smettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adu-	
	nanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi mem-	
	bri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei pre-	
	senti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.	
	Art.35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Ammini-	
	strazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice ci-	
	vile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono	
	convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministra-	
	tori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nomi-	
	nato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla	
	sua sostituzione.	
	Art.36 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, e-	
	sclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	

	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono	
	delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclu-	
	sione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad u-	
	no o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei	
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di eser-	
	cizio della delega.	
	Ogni massimo centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori	
	e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-	
	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali control-	
	late.	
	Art.37 (Compensi degli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico	
	o ai membri del Consiglio di Amministrazione.	
	Art.38 (Rappresentanza)	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società	
	spetta al solo presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri de-	
	legati, se nominati.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori,	
	nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	Art.39 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei	

	soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti.	
	Il presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data delle decisione dei soci	
	che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto del-	
	la nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed è	
	quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso	
	il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art.40 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.	
	n.05/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art.41, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci e tra soci e società che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesio-	
	ne alla Cooperativa da parte di nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di	
	amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla	

	clausola di cui al comma precedente.	
	Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al presente articolo è il	
	preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia ai sensi e	
	per gli effetti degli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. n.5 del 17 gennaio del 2003 pres-	
	so l'organismo di conciliazione promosso da Confcooperative, ove costituito.	
	Art.41 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini del-	
	la determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbi-	
	trato, osservati i criteri di cui all'art10 e seguenti c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Came-	
	ra Arbitrale promossa dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circo-	
	scrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata al-	
	la Società, fermo restando quanto disposto dall'art.35 comma 1 del D.Lgs. n.05/2003.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art.36	
	D.Lgs.n.05/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secon-	
	do equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti	
	patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale,	
	salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi	
	dell'art.35, comma 2, D.Lgs n.05/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una	
	C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla comple-	

	tezza dell'acceretamento o al rispetto del principio di contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto	
	del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole proce-	
	durali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare	
	un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che pro-	
	muove l'attivazione della procedura.	
	Art.42 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecu-	
	zione della decisione definitiva delle controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei	
	confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collabo-	
	razione all'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.43 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori	
	stabilendone i poteri.	
	Art.44 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liqui-	
	dazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente ri-	
	valutato a norma del precedente art.23 lettera c) e dell'eventuale sovrapprezzo;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione di cui	

	all'art.11 della legge 31.01.1992 n.59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.45 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rap-	
	porti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere po-	
	sto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro	
	nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si	
	rendessero necessarie.	
	Art.46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione	
	del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono	
	essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci coope-	
	ratori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividen-	
	di;	

34 di 34